



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 509

Del 13/03/2020

Identificativo Atto n. 259

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, ANCHE NON DI LINEA, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE E ALLA SOPPRESSIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI SANITARI NECESSARI PER CONTENERE L'EMERGENZA COVID-19

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante _____



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)";



Regione Lombardia

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che all'art.1, punto 5) prevede che il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, possa disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RICHIAMATA la l.r. n.6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del Settore dei Trasporti", con particolare riferimento agli artt. 3, 7,13, 40, 48 e 60 relativi alle funzioni della Regione, delle Agenzie per il TPL e dell'Autorità di bacino lacuale per la programmazione dei rispettivi servizi;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che:

- la chiusura delle università e scuole di ogni ordine e grado dell'intero territorio regionale dal giorno 24 febbraio 2020 e lo svolgimento delle connesse attività in modalità agile presso le abitazioni ha determinato una riduzione degli spostamenti casa-scuola;

- la grave situazione sanitaria registrata in Lombardia da metà febbraio 2020 ha progressivamente provocato una riduzione delle attività lavorative e degli spostamenti casa-lavoro, essendo state incentivate forme di lavoro agile a distanza;

- il progressivo peggioramento della situazione sanitaria complessiva ha ulteriormente ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio



Regione Lombardia

regionale, anche a causa della sospensione di tutte le attività indicate ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 del dpcm 11 marzo 2020;

RILEVATO che:

- devono comunque essere garantite tutte le attività essenziali alla gestione della grave situazione in atto, conformemente a quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020,
- il sistema di trasporto pubblico deve poter garantire gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali su indicate e deve essere svolto in condizioni sanitarie di sicurezza, mantenendo la prevista distanza interpersonale a bordo e garantendo l'effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi, secondo le indicazioni e modalità previste nei Decreti citati in premessa;

DATO ATTO che:

- il servizio ferroviario regionale della Lombardia è stato affidato a Trenord s.r.l. fino al 31/12/2020, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007 e dalla legislazione nazionale;
- il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 13 aprile 2015 (RCC n.18827 del 14 aprile 2015);
- la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale è stata trasferita dagli Enti Locali titolari della competenza, ai sensi degli artt. 4 e 6 della l.r. n.6/2012 alle Agenzie di trasporto pubblico locale, in base a quanto disposto dagli artt. 7 e 60 della medesima l.r. richiamata;
- la programmazione dei servizi di navigazione pubblica attivi sul lago d'Iseo è di competenza dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro secondo quanto disposto dall'articolo 40 della l.r. 6/12 e dall'accordo previsto dal medesimo articolo;
- il servizio taxi e noleggio con conducente (NCC) sono disciplinati dalla L. n.



Regione Lombardia

21/92, dal regolamento regionale 2/2014, dalla L. 218/2003 e dal r.r. 6/2014;

PRESO ATTO che:

- le Agenzie di Bacino del Trasporto pubblico locale e l'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, i rappresentanti delle Associazioni di categoria delle aziende di trasporto e le aziende stesse, nonché i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato la carenza di personale attivo, le problematiche connesse all'affollamento dei mezzi e le conseguenti necessità di rispettare le prescritte disposizioni sanitarie, proponendo una rimodulazione del servizio di trasporto pubblico, che garantisca il mantenimento di un livello di servizio pubblico minimo emergenziale e nel contempo garantisca agli utenti dei servizi pubblici condizioni di sicurezza, tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori;

- che le organizzazioni sindacali dei tassisti hanno richiesto l'assunzione di provvedimenti atti a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti;

RITENUTO che, al fine di garantire il mantenimento di un livello di servizio pubblico minimo emergenziale su tutti gli ambiti del territorio regionale e nel contempo garantire agli utenti dei servizi pubblici condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori, sia necessario riprogrammare il servizio offerto sopprimendolo o riducendolo;

O R D I N A

- a Trenord s.r.l. di adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione del servizio ferroviario regionale che sopprima l'intero servizio sulla linea Milano Cadorna – Malpensa e che su tutte le altre linee preveda un volume di servizio pari a quello dell'orario festivo e variabile, a seconda della linea, dal 40% al 60% rispetto a quello offerto nella giornata feriale tipo, garantendo frequenze di almeno 60 minuti per le linee suburbane e i collegamenti tra i capoluoghi, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori, eventualmente adattato alle singole realtà ed esigenze, e che consenta di garantire su tutto il territorio regionale livelli minimi emergenziali di servizio anche in coordinamento con i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dalle Agenzie di TPL e dai Comuni regolatori;



Regione Lombardia

· alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, ai Comuni regolatori e all'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro di adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione dei servizi che preveda, a seconda dei casi e delle peculiarità territoriali, le seguenti modalità:

- per i servizi urbani: una programmazione equivalente a quella del periodo estivo, o in alternativa un volume di servizio variabile dal 50% al 60% del servizio feriale scolastico invernale garantendo frequenze di almeno 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori;
- per i servizi extraurbani: una programmazione equivalente a quella del periodo invernale non scolastico, o in alternativa un volume di servizio variabile dal 25% al 40% del servizio scolastico feriale invernale garantendo almeno una coppia di corse al giorno per ogni località servita;
- per i servizi effettuati tramite funicolare e funivia: la soppressione, fatta eccezione per gli impianti di Brunate (CO), Margno Pian delle Betulle (LC) e Selvino (BG) per impossibilità di attivare servizi sostitutivi che rispettino le condizioni di sicurezza sanitaria;
- per i servizi di navigazione di linea sul lago d'Iseo: una programmazione tale da garantire i collegamenti essenziali tra i Comuni di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino;

· la soppressione dei servizi di collegamento aeroportuale effettuati con autobus di cui al Regolamento regionale n. 8/2015, essendo comunque garantito il servizio ferroviario da Malpensa alla Stazione Centrale di Milano; la soppressione dei servizi di collegamento con gli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è disposta a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli stessi;

· la soppressione dei servizi finalizzati e di gran turismo di cui all'art.2 della legge regionale n. 6/2012;

· la soppressione dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n.6/2014;

· che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 siano svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti e possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento



Regione Lombardia

del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Al fine di garantire sulle vetture la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti, l'occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati possono essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento delle frequenze programmate e con mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto.

E' demandata al Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile l'approvazione del dettaglio del piano straordinario di riduzione e soppressione del servizio ferroviario regionale, proposto da Trenord, e delle sue eventuali successive modifiche e integrazioni che potranno essere effettuate in relazione all'evoluzione della domanda e delle condizioni di esercizio, anche per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i passeggeri.

Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi minimi emergenziali di trasporto, come identificati dalla presente ordinanza, sono derogabili i limiti temporali e i turni di impiego del personale addetto alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 14/03/2020 al 25/03/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM dell'11/03/2020.

La presente ordinanza è trasmessa ai soggetti destinatari della medesima e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge